



del. n. 24/2018/PAR

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2018

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Primo Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "*Pronuncia di orientamento generale*" sull'attività consultiva;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2017;

VISTO il decreto del 9 marzo 2017, n. 2/2017, con cui sono state

ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota protocollo n. 23.332 del 14 settembre 2017, pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, con la quale il Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni (CH) ha richiesto un parere alla Sezione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza del 16 febbraio 2018, n. 7/2018, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D'ANGELO.

FATTO

Il Comune di Rocca San Giovanni (CH), premesso che nel mese di febbraio 2017 ha effettuato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 applicando l'allora vigente percentuale di turn over del 75% prevista dal comma 228 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2016 (che consentiva, per gli anni 2016-2017 e 2018 un innalzamento della percentuale di turn over dal 25% al 75%), ha chiesto se detta programmazione debba essere oggetto di modifica alla luce della sopravvenienza normativa di cui all'articolo 22, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 che, per l'anno 2016, ha "ripristinato" la percentuale di turn over del 25%, avendo la novella normativa de *qua* contemplato soltanto per gli anni 2017 e 2018 (e non più, dunque, anche per l'anno 2016) la possibilità di un innalzamento della percentuale di turn over dal 25% al 75%.

L'ente locale ha chiesto altresì se, in ogni caso, possa applicarsi - sempre per il calcolo delle capacità assunzionali dell'anno 2016 - il terzo periodo introdotto nel predetto comma 228, dall'articolo 22, comma 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 a mente del quale "*Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento*".

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

La richiesta dell'ente locale risulta ammissibile sia sotto il profilo soggettivo - poiché formulata dal legale rappresentante del Comune di Rocca San Giovanni (CH) e trasmessa a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali - sia sotto il profilo oggettivo avendo ad oggetto questioni senz'altro afferenti la materia della contabilità pubblica per come meglio esplicitata e perimetrata dalla più autorevole giurisprudenza contabile.

NEL MERITO

Al primo quesito deve essere fornita risposta negativa stante il chiaro dettato normativo (art. 22, comma 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50) che, per l'anno 2016, ha espressamente escluso la possibilità di un

innalzamento della percentuale di turn over dal 25% al 75%, operante, invero, soltanto per gli anni 2017 e 2018.

Vero è che l'ente locale, all'epoca della programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2019 - ovvero nel mese di febbraio 2017 - aveva correttamente considerato la percentuale di turn over del 75% allora prevista normativamente dal secondo periodo del comma 228 dell'articolo unico della legge di stabilità del 2016 (prima delle modifiche ex art. 22, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50); è vero anche, però, che non per questo può essere attribuita alla programmazione *de qua* - effettuata sulla scorta del quadro normativo all'epoca vigente - un'efficacia ultrattiva e ciò in assenza, all'evidenza, di una disposizione legislativa in tal senso.

Dovendosi altresì richiamare i principi espressi di recente dalla Sezione delle Autonomie (n. 25/SEZAUT/2017/QMIG) secondo i quali la determinazione della capacità assunzionale deve essere calcolata *"applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione"* con la precisazione, riguardo la determinazione della c.d. capacità assunzionale *"teorica"* per cui *"sganciare il momento della determinazione da quello della utilizzazione significa creare una frattura nell'attività programmatica che sfugge ad ogni possibilità di controllo"*.

Inoltre, l'eventuale avvio di un procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione di personale nei limiti percentuali di *turn over* diversi da quelli legislativamente contemplati al momento della selezione pubblica, sarebbe comunque censurabile anche alla luce del principio *tempus regit actum* (Cons. St., Sez. IV, 28 giugno 2016, n.2892).

Anche al secondo quesito deve essere fornita una risposta negativa poiché dall'esegesi in combinato del secondo e del terzo periodo del comma 228 dell'articolo unico della Legge di stabilità per il 2016 si evince che il legislatore ha contemplato la possibilità di un innalzamento della percentuale di turn over al 100% - anche in tal caso e al pari di quanto previsto dal secondo periodo del comma 228 - esclusivamente per gli anni 2017 e 2018 (non anche per l'anno 2016).

Conclusivamente, le capacità assunzionali dell'ente locale richiedente per l'anno 2016 sono quelle fissate dal comma 228, primo periodo, dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 laddove viene fissata una percentuale di turn over pari al 25%.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia

trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni (CH), nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

L'Estensore
F.to Luigi D'ANGELO

Il Presidente
F.to Antonio FRITTELLA

Depositata in segreteria il 23 febbraio 2018

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella Giammaria